COMITATO REGIONALE
ABRUZZO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Regionale Abruzzo
Via San Camillo De Lellis, 132 – 66100 CHIETI – Tel. 388 8868797
e-mail: abruzzo@federvolley.it - https://fipavabruzzo.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 04 DEL 30/10/2026

Il Giudice Sportivo Regionale, Avv. Valentina Bertè, nella seduta del 30/10/2026, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CFA	C Femminile - Prima Fase		
10007	Gaglioti Ricambi Giulianova - Altino Volley	3-0	
	25/21 25/22 25/15		
	I Arbitro: Opromolla Giuseppe, II Arbitro: Micalessi Massimo		

Classifica	P	G	GV	GP	SV	SP	PF	PS
Eip Spoltore	6	2	2	0	6	0	150	89
Dannunziana Volley School	6	2	2	0	6	0	150	105
Cus L'aquila Pallavolo	6	2	2	0	6	1	171	135
Point Costruzioni Virtus Teramo	6	2	2	0	6	2	191	178
Vasto Volley	5	2	2	0	6	2	176	138
Gaglioti Ricambi Giulianova	3	2	1	1	3	3	139	133
Studio Industria Volley L'aquila	3	2	1	1	3	3	126	139
Progetto Volley	1	2	0	2	3	6	185	197
Gioventu' Sambuceto Volley	0	2	0	2	1	6	150	168
Altino Volley	0	2	0	2	1	6	146	173
Cus Pallavolo Chieti 1996	0	2	0	2	0	6	95	150
Nuova Pallavolo Campobasso	0	2	0	2	0	6	76	150

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gara CFA 10007 del 25/10/2026

Il Giudice Sportivo Regionale, in merito al reclamo avverso il risultato della gara depositato telematicamente in data 26.10.2026 dalla società Altino Volley SSD ARL, in persona del Presidente, sig. Aniello Papa, riguardante la gara CFA n. 10007 del 25.10.2026, dispone quanto segue.

PREMESSO

che in data 25.10.2026 si svolgeva la gara di serie C femminile avente n. 100007 tra le squadre Gaglioffi Ricambi Giulianova e Altino Volley;
che durante il secondo set sul punteggio di 21-18 veniva fischiato dal secondo arbitro un fallo di posizione a carico dell'Altino Volley;
che subito dopo la suddetta decisione arbitrale il capitano dell'Altino Volley preannunciava istanza di reclamo, così come previsto e normato dall'art. 23, comma III, Reg. Giur.;
che la gara si concludeva alle 19.32;
che alle ore 19.40 la dirigente dell'Altino Volley si recava nello spogliatoio degli arbitri per consegnare al primo arbitro istanza scritta di conferma del reclamo;
che a seguito del reclamo si richiedeva un supplemento probatorio a carico della società Altino Volley SSD ARL e una relazione integrativa ad entrambi gli arbitri designati per la gara oggetto della presente decisione, così come previsto e normato dall'art. 26 Reg. Giur.;
che, a seguito reclamo si richiedeva un supplemento probatorio alla società reclamante e una relazione integrativa ad entrambi gli arbitri designati per la gara in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV;
che, all'esito dell'esame della documentazione prodotta, è emerso che la contestazione sottoposta all'attenzione di questo Giudice riguarda esclusivamente la decisione assunta dagli ufficiali di gara in ordine alla rilevazione di un presunto fallo di posizione;

CONSIDERATO

che, preliminarmente, occorre distinguere tra le questioni concernenti la regolarità formale e sostanziale della gara, suscettibili di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva, e quelle che attengono, invece, alla valutazione tecnica degli episodi di gioco, rimesse alle competenze e alle attribuzioni degli ufficiali di gara;
che, in tale prospettiva, l'art. 23, comma V, del Reg. Giur. prevede espressamente l'inammissibilità dell'istanza avverso il risultato della gara qualora le censure addotte attengano alla discrezionalità tecnica del direttore di gara;
che tale previsione risponde all'esigenza di delimitare le competenze degli organi di giustizia sportiva rispetto a quelle proprie degli ufficiali di gara, evitando che il procedimento di omologazione del risultato si trasformi in una sede di revisione delle singole decisioni tecniche assunte durante lo svolgimento dell'incontro;
che, nel caso di specie, la doglianza della società reclamante non attiene a una violazione delle disposizioni regolamentari relative alle procedure di svolgimento della gara, bensì alla rilevazione e alla valutazione di una specifica situazione verificatasi nel corso del gioco, dalla quale è scaturita la decisione arbitrale di sanzionare un fallo di posizione;
che, a tal riguardo, deve evidenziarsi come la circostanza che una determinata situazione di gioco sia disciplinata da una regola oggettiva non comporti, di per sé, che la relativa rilevazione possa essere successivamente sottoposta a un nuovo giudizio tecnico da parte dell'organo di giustizia sportiva;
che, infatti, la verifica della concreta situazione di gioco, l'accertamento dell'eventuale infrazione e la conseguente adozione della decisione arbitrale costituiscono attività proprie degli ufficiali di gara, nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
che, parimenti, la possibilità di ricostruire successivamente un episodio attraverso immagini video non determina automaticamente l'estensione dei poteri del Giudice Sportivo sino a ricomprendere una funzione di revisione delle decisioni tecniche assunte durante la gara;
che, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere la possibilità di sottoporre a un nuovo esame qualsiasi decisione arbitrale relativa a un episodio di gioco;
che tale impostazione comporterebbe un'indebita estensione delle competenze dell'organo di giustizia sportiva, che verrebbe così trasformato in una sede di riesame tecnico delle decisioni arbitrali, potendo essere chiamato a rivalutare, sulla base di immagini acquisite successivamente, episodi quali la valutazione di un pallone come dentro o fuori, la rilevazione di un doppio tocco, di un'invasione o, come nel caso in esame, di un fallo di posizione;
che, in tutti i suddetti casi, la contestazione investe la valutazione di una concreta situazione di gioco e la relativa decisione assunta dagli ufficiali di gara, non potendo il Giudice Sportivo sostituire il proprio apprezzamento a quello arbitrale mediante una ricostruzione postuma dell'episodio;
che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma V, del Reg. Giur., non è dunque la possibilità di verificare successivamente l'eventuale erroneità della decisione arbitrale, bensì la natura della censura proposta e, conseguentemente, la riconducibilità della stessa nell'ambito della discrezionalità tecnica del direttore di gara;
che, nel caso di specie, la società reclamante chiede sostanzialmente a questo Giudice di procedere a una nuova valutazione dell'episodio contestato, al fine di accertare l'eventuale insussistenza del fallo sanzionato e, per tale via, incidere sul risultato della gara;
che tale richiesta, pur ritualmente formulata sotto il profilo procedurale, non può trovare accoglimento, in quanto diretta a ottenere un sindacato su una decisione di natura tecnico-arbitrale, estraneo alle competenze attribuite al Giudice Sportivo in sede di omologazione del risultato;
che, pertanto, la doglianza proposta ricade nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 23, comma V, del Reg. Giur.

PQM

Il Giudice Sportivo regionale dichiara inammissibile l'istanza avverso il risultato della gara proposta dalla società Altino Volley SSD ARL, ai sensi dell'art. 23, comma V, del Reg. Giur. e, per l'effetto, dispone l'omologazione della gara CFA n. 10007 del 25.10.2026 con il risultato di 3-0 in favore della società Gaglioffi Ricambi Giulianova.
Dispone inoltre l'incameramento delle somme versate, secondo quanto previsto dalla normativa federale.

Affisso all'albo il 30/10/2026, ore 17.30

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Valentina Bertè